

**DELIBERAZIONE 7 MARZO 2013  
96/2013/A**

**SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DI OBBLIGHI DI NATURA INFORMATIVA PER I SOGGETTI REGOLATI DALL'AUTORITÀ E AVVIO DI UN PROCEDIMENTO INERENTE L'ADOZIONE DI LINEE GUIDA PER LA MISURAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI POSTI A CARICO DEI SOGGETTI REGOLATI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 7 marzo 2013

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la legge 29 luglio 2003, n. 229;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106, (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04 e s.m.i, recante "Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete" (di seguito: deliberazione 138/04);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 e s.m.i (di seguito: Allegato A alla deliberazione 11/07);
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2007, n. 134/07, recante "Istituzione di un elenco dei venditori di energia elettrica ai clienti finali in bassa tensione e modalità per l'iscrizione e la permanenza nel medesimo elenco" (di seguito: deliberazione 134/07);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2007, n. 143/07;

- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08, recante “Obblighi di natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico. Definizione di un protocollo informatico unificato per la trasmissione di dati e documenti. Creazione di un elenco pubblico degli esercenti recante dati essenziali ai fini dell’informazione di utenti e consumatori”, (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- l’Allegato alla deliberazione 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, recante il ”Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte I "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)" e s.m.i. (di seguito: Allegato alla deliberazione ARG/gas 120/08);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, recante il “Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte II "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)”. Disposizioni transitorie per l’anno 2009” e s.m.i. (di seguito: Allegato A alla deliberazione ARG/gas 159/08);
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2008, ARG/com 151/08 (di seguito: deliberazione ARG/com 151/08);
- la deliberazione dell’Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 205/08;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2011, ARG/com 115/11;
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2011, ARG/elt 148/11;
- le deliberazioni dell’Autorità 17 novembre 2011, GOP 52/11 e 6 dicembre 2011 GOP 55/11;
- la deliberazione dell’Autorità 9 febbraio 2012, 41/2012/A/com, recante “Avvio di procedimento per la semplificazione e la razionalizzazione degli obblighi informativi volti all’espletamento delle funzioni dell’Autorità” (di seguito: deliberazione 41/2012/com);
- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2012, 74/2012/R/idr;
- la deliberazione dell’Autorità 19 aprile 2012, 153/2012/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2012, 266/2012/R/com;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 308/2012/A, recante “Adozione del Piano strategico dell’Autorità per il triennio 2012-2014” (di seguito: Piano strategico triennale 2012-2014);
- il documento per la consultazione 2 agosto 2012, 341/2012/R/gas, recante “Criteri di regolazione tariffaria e della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione” (di seguito: documento per la consultazione 341/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/I/idr e, in particolare, l’articolo 5, comma 1, che dispone l’obbligo per i gestori del Servizio Idrico Integrato di accreditarsi presso l’Anagrafica Operatori dell’Autorità;
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2012, 394/2012/E/rht, recante “Riordino delle disposizioni in materia di vigilanza sulla puntuale osservazione del divieto di

traslazione della maggiorazione d'imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133" (di seguito: deliberazione 394/2012/E/rht);

- la deliberazione dell'Autorità 11 ottobre 2012, 412/2012/R/idr;
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 443/2012/A, recante "Semplificazione di obblighi di natura informativa per i soggetti produttori di energia elettrica di piccole dimensioni, tipicamente coincidenti con famiglie e piccole-medie imprese e riduzione dei connessi oneri amministrativi" (di seguito: deliberazione 443/2012/A);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2012, 475/2012/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr;
- il documento per la consultazione del 28 febbraio 2013, 82/2013/R/com, recante i "Primi orientamenti in materia di obblighi di separazione contabile per gli esercenti i servizi idrici e in materia di revisione e semplificazione delle disposizioni di separazione contabile di cui alla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07" (di seguito: documento per la consultazione 82/2013/R/com).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95, che istituisce l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ha attribuito alla medesima Autorità funzioni di regolazione e di controllo nei settori dell'energia elettrica e del gas, per il cui efficace esercizio ha previsto esplicitamente il potere di richiedere a tutti gli esercenti i servizi di pubblica utilità informazioni e documenti sulle loro attività;
- il decreto legge 201/11 ha soppresso l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, trasferendo all'Autorità "*le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici*" e precisando che tali funzioni "*vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*";
- l'articolo 6, del decreto legge 70/11, che dispone misure di semplificazione per ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla normativa vigente e gravanti sui soggetti regolati, prevede, al comma 3, che le autorità amministrative indipendenti di vigilanza e garanzia effettuino, nell'ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012.

#### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'esercizio delle funzioni di regolazione e di controllo da parte dell'Autorità ha comportato, nel tempo e anche in seguito alle evoluzioni normative a livello europeo, la produzione di un corpo normativo complesso, sia attraverso la successione di discipline regolatorie innovative sia in esito ad attività provvedimentali di manutenzione dell'assetto regolatorio esistente;
- tale evoluzione normativa ha comportato inoltre una notevole stratificazione degli obblighi informativi in capo ai soggetti regolati, in relazione ai compiti di regolazione e controllo sopra menzionati. Tali obblighi si sono aggiunti a quelli di natura statistica e/o amministrativa richiesti ai medesimi soggetti da altri Enti istituzionali;

- l’Autorità, in linea con le più recenti disposizioni normative in tema di semplificazione, ha avviato, con deliberazione 41/2012/A/com, un procedimento per l’adozione di provvedimenti in materia di semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi, previsti dalla medesima Autorità per lo svolgimento delle sue funzioni;
- la deliberazione 41/2012/A/com ha attribuito la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Strategie e Studi, con il supporto di tutte le Direzioni e i Dipartimenti dell’Autorità interessati, compresi la Direzione Vigilanza e Controlli ed il Nucleo per la Semplificazione;
- la medesima deliberazione ha previsto che il responsabile del procedimento, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo delle predette attività conoscitive, possa costituire gruppi di lavoro interni all’Autorità, che vedano la partecipazione, oltre che delle Direzioni e dei Dipartimenti interessati, anche dei soggetti interessati, delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, degli Enti istituzionali interessati, per lo svolgimento dell’attività di ricognizione interna, volta a verificare la natura e l’entità degli obblighi informativi posti in capo ai soggetti regolati dall’Autorità;
- il Piano strategico triennale 2012-2014 ha individuato, tra gli obiettivi strategici dell’Autorità, la semplificazione e la razionalizzazione degli obblighi informativi in capo ai soggetti regolati, anche attraverso il ricorso a nuove piattaforme informatiche integrate (OS22).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la deliberazione 41/2012/A/com ha previsto che il responsabile del procedimento metta a disposizione del Collegio dell’Autorità documenti ricognitivi o di consultazione entro 120 giorni dall’adozione della medesima deliberazione;
- il responsabile del procedimento, nel mese di febbraio 2012, ha avviato un’attività di prima ricognizione interna (di seguito: ricognizione) riguardante gli obblighi informativi, in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione 41/2012/A/com; inoltre, con determinazione 4 maggio 2012, n. 1/2012, il responsabile ha istituito un Gruppo di lavoro per lo svolgimento delle funzioni di cui alla predetta deliberazione (di seguito: Gruppo di lavoro);
- la ricognizione si è concentrata sull’individuazione degli obblighi informativi dell’Autorità, basandosi inizialmente sul “calendario delle rilevazioni dell’Autorità”, previsto dalla deliberazione GOP 35/08 (di seguito: calendario), pubblicato, con cadenza annuale, sul sito della medesima Autorità e aggiornato periodicamente;
- il calendario elenca il complesso delle rilevazioni dei dati dell’Autorità e le scadenze, di carattere periodico, con le quali tali rilevazioni incidono sui soggetti regolati;
- le rilevazioni sopra menzionate rappresentano, con adeguata approssimazione e in relazione alla loro tipologia e al grado di articolazione delle informazioni richieste ai soggetti regolati, la quasi totalità degli obblighi informativi imposti sui medesimi soggetti regolati dall’Autorità; gli esiti della ricognizione e i contributi, di carattere informativo e metodologico, forniti dai partecipanti agli incontri del Gruppo di lavoro nel corso del 2012, da un lato, consentono di individuare, già oggi, primi interventi di semplificazione di immediata e agevole realizzazione e, dall’altro lato, costituiscono una base conoscitiva di riferimento ai fini della definizione, da parte

dell’Autorità, di ulteriori interventi di semplificazione e razionalizzazione, volti alla progressiva riduzione del complesso degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi gravanti sui soggetti regolati;

- a quest’ultimo riguardo, gli elementi acquisiti, considerati anche alla luce delle disposizioni che estendono alle autorità indipendenti gli obblighi di misurazione e di riduzione degli oneri amministrativi, pongono l’esigenza di definire criteri per un’organica semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi; a tal fine, è necessario definire la base metodologica e procedurale per la realizzazione di tali attività, individuando le modalità operative per lo svolgimento della misurazione.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 394/2012/E/rht, l’Autorità, disponendo un riordino delle disposizioni in materia di vigilanza sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione della maggiorazione dell’aliquota IRES a carico degli operatori economici attivi nei settori dell’energia, ha semplificato alcuni adempimenti di carattere informativo, inerenti la comunicazione dei dati contabili, ricadenti sui medesimi operatori;
- con la deliberazione 443/2012/A, l’Autorità ha posto in essere un ulteriore intervento di semplificazione, inerente anche le comunicazioni in materia di Anagrafica Operatori per una vasta platea di soggetti (piccole-medie imprese e famiglie che possiedono impianti di generazione elettrica con potenza nominale complessiva inferiore o uguale a 100 kW), e avviato la verifica della possibilità che l’Autorità attinga ai dati disponibili presso il sistema Gaudì, gestito da Terna S.p.A, per le proprie finalità conoscitive;
- in particolare, tale intervento di semplificazione ha consentito un risparmio di oneri amministrativi che, in base a valutazioni economiche derivanti dall’applicazione del metodo di valutazione degli oneri amministrativi denominato “Standard Cost Model”, risulta pari a 4-5 milioni di euro;
- il documento per la consultazione 341/2012/R/gas ha identificato, tra le direttrici su cui l’Autorità intende focalizzare la propria attenzione per lo sviluppo della regolazione tariffaria e della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione, la semplificazione degli adempimenti legati all’“Anagrafica territoriale distribuzione gas” e la semplificazione delle complessità legate alla dinamica di aggiornamento conseguenti alle operazioni di interconnessione e separazione degli impianti di distribuzione gas, nell’ottica di contenere da un lato gli oneri gestionali a carico delle imprese e dell’Autorità e dall’altro di migliorare la significatività e la comparabilità delle serie storiche dei dati relativi alla sicurezza e alla continuità del servizio;
- il documento per la consultazione 82/2013/R/com ha individuato, tra le linee di intervento per la revisione della regolazione, la semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi in materia di separazione contabile.

**RITENUTO CHE:**

- anche alla luce dei primi esiti della ricognizione, sia opportuno adottare alcune misure di semplificazione e razionalizzazione, di immediata e agevole

implementazione, volte a limitare gli oneri derivanti dagli adempimenti posti dalla regolazione, con particolare riferimento a quelli di natura informativa che gravano sui soggetti regolati;

- tali misure di semplificazione e razionalizzazione siano volte, anche in riferimento ai contributi di carattere informativo e metodologico forniti dai partecipanti agli incontri del Gruppo di lavoro, a promuovere un più ampio e sistematico ricorso dei medesimi soggetti regolati all'utilizzo dei sistemi informativi dell'Autorità, all'ottimizzazione delle scadenze di rilevazione dei dati, all'implementazione di procedure telematiche di trasmissione dei dati, all'eliminazione di obblighi informativi e di sovrapposizioni di dati richiesti dall'Autorità;
- gli interventi di semplificazione e razionalizzazione sopra citati non pregiudichino la consistenza e qualità dei dati a disposizione dell'Autorità, funzionali all'espletamento dell'azione amministrativa e istituzionale della medesima Autorità;
- le predette misure di semplificazione costituiscano un'ulteriore attuazione, rispetto a quella di cui alle citate deliberazioni 394/2012/E/rht e 443/2012/A, delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legge 70/11, con una riduzione complessiva di oneri amministrativi stimabile, attraverso la metodologia applicata a livello europeo (Standard Cost Model), in circa 5 milioni di euro/anno a favore dei soggetti regolati.

#### **RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:**

- avviare un procedimento per l'adozione di linee guida relative alla misurazione degli oneri amministrativi posti a carico dei soggetti regolati, al fine di determinare una metodologia, condivisa con i soggetti regolati, funzionale alla valorizzazione degli oneri amministrativi associati agli obblighi informativi dell'Autorità;
- porre in essere, a valle della conclusione del predetto procedimento ed entro la fine del 2013, ulteriori misure di semplificazione e razionalizzazione, funzionali alla riduzione degli oneri amministrativi associati agli esistenti obblighi informativi dell'Autorità;
- per i medesimi fini e sempre entro il 2013, prevedere l'introduzione, prima dell'emanazione di nuovi provvedimenti e dell'aggiornamento dei provvedimenti esistenti, di procedure di calcolo e di controllo sull'entità degli oneri amministrativi generati dagli interventi regolatori dell'Autorità

#### **DELIBERA**

1. di adottare le misure di semplificazione e razionalizzazione di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;
2. di avviare un procedimento per l'adozione delle linee guida per la misurazione degli oneri amministrativi posti a carico dei soggetti regolati;
3. di estendere il mandato affidato al Direttore della Direzione Strategie e Studi dell'Autorità con le deliberazioni dell'Autorità 41/2012/A/com e 443/2012/A, allo scopo di:

- a) porre in essere, a valle della conclusione del procedimento di cui al punto 2 sopra citato e comunque entro la fine del 2013, ulteriori misure di semplificazione e razionalizzazione, funzionali alla riduzione degli oneri amministrativi associati agli esistenti obblighi informativi dell'Autorità;
  - b) prevedere, a valle della conclusione del sopra menzionato procedimento ed entro la fine del 2013, l'introduzione, prima dell'emanazione di nuovi provvedimenti e dell'aggiornamento dei provvedimenti esistenti, di procedure di calcolo e di controllo sull'entità degli oneri amministrativi generati dagli interventi regolatori dell'Autorità;
4. di stabilire che le attività di cui al precedente punto 3 siano poste in essere dal Direttore della Direzione Studi e Strategie con il coordinamento del Capo Dipartimento Affari Internazionali, Strategie e Pianificazione e del Capo Dipartimento per il Coordinamento e la Diretta Collaborazione;
  5. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, nonché i testi coordinati delle deliberazioni 138/04, GOP 35/08 e ARG/com 151/08, dell'Allegato alla deliberazione ARG/gas 120/08, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 159/08 e dell'Allegato A alla deliberazione 11/07, nei termini e secondo le modalità di cui all'*Allegato A* alla presente deliberazione.

7 marzo 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*